

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 909-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio (deliberato il 5 dicembre 1969 dalla 5^a Commissione permanente, Finanze e tesoro, in sede redigente) dell'articolo 5 dal

disegno di legge n. 909

(« Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonchè provvidenze varie in materia di finanza locale »)

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 23 ottobre 1969 (V. Stampato n. 532)

**presentato dal Ministro del Tesoro
e « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica
(COLOMBO EMILIO)**

**dal Ministro delle Finanze
(FERRARI - AGGRADI)**

**e dal Ministro dell'Interno
(RESTIVO)**

approvato dal Senato, nella parte non stralciata, il 9 dicembre 1969

Disposizioni transitorie in materia di personale
degli enti locali e delle aziende municipalizzate

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere apportate agli organici del personale delle province, dei comuni, dei consorzi e delle aziende municipalizzate, che ricorrano al mutuo per il pareggio economico del bilancio, modifiche che comportino aumento della spesa globale per il personale, salvo il caso di ampliamento o istituzione di servizi previsti dalla legge.

La copertura di posti vacanti in organico, e di quelli in aumento previsti al primo comma, sarà effettuata in conformità alle norme vigenti.

Per lo stesso periodo di tre anni è fatto altresì divieto agli enti ed alle aziende municipalizzate, di cui al primo comma, di assumere a qualsiasi titolo, e per qualsiasi durata, personale di ogni qualifica e mansione. Solo nel caso in cui sia stato deliberato, nei modi e nelle forme prescritti, l'ampliamento o la prima istituzione dei servizi previsti dalla legge che comportino aumento di organico, le Amministrazioni, nelle more della approvazione tutoria relativa alla nuova pianta organica, potranno disporre, con separata deliberazione, soggetta a speciale approvazione della Giunta provinciale amministrativa, con procedura d'urgenza, assunzioni a titolo provvisorio e precario, ove ricorrano la necessità e la urgenza di assicurare la funzionalità dei servizi ed entro il limite a ciò strettamente indispensabile.

Gli amministratori non possono emettere titoli di spesa per il pagamento di retribuzioni al personale assunto in violazione del divieto medesimo, salvo il caso in cui il pagamento avvenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ad iniziativa di chi non abbia concorso nell'illecito, in forza di senten-

za dell'autorità giudiziaria o di deliberazione approvata dalla autorità tutoria.

Gli amministratori che dispongano o abbiano disposto assunzioni di personale in violazione del divieto suddetto sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate e il Prefetto ne promuove il recupero con ingiunzione emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e con la procedura ivi stabilita.